

Atto di citazione. Responsabilità della scuola per lesione procurata da cane incustodito

Quesito n. 4

Caietta, studentessa di 17 anni, nel cortile della scuola, mentre stava per uscire dall'istituto veniva aggredita e morsa alla gamba da un cane incustodito. Pochi mesi dopo, divenuta maggiorenne, decideva di agire nei confronti del Ministero della pubblica istruzione per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il candidato, assunto le vesti del legale di Caietta, rediga il relativo atto di citazione.

Istituti rilevanti

In generale, ogni bene è suscettibile di subire un danno, totale o parziale. Il danno (da *demere*: menomare, togliere, privare), nella sua più ampia accezione, consiste in un'alterazione pregiudizievole di una determinata condizione, che può essere prodotta da forze naturali o dal comportamento dell'uomo, sia esso il soggetto passivo del danno o un terzo.

Al concetto di danno è strettamente legato quello di **responsabilità**, che è la conseguenza di un fatto illecito (ossia, di un fatto lesivo di un interesse altrui giuridicamente tutelato) e si sostanzia nella sottoposizione del soggetto alle sanzioni previste dall'ordinamento.

La **responsabilità contrattuale** nasce dalla violazione di un precedente obbligo nascente da un contratto; talvolta, però, nasce da fattispecie diverse dal contratto, quali, ad es., il contatto sociale qualificato (si pensi alla responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente) o la gestione d'affari altrui (art. 2028 c.c.).

Invece, la **responsabilità extracontrattuale** (o «aquiliana», dal nome della legge — legge Aquilia — che la regolava nel diritto romano) nasce dal compimento di un fatto lesivo di un interesse altrui giuridicamente tutelato nella vita di relazione, ossia al di fuori di uno specifico rapporto contrattuale tra danneggiante e danneggiato, i quali entrano in contatto soltanto a seguito del fatto produttivo del danno. La norma fondamentale in tema di responsabilità aquiliana è l'art. 2043 c.c., secondo cui chi ha causato ad altri un danno è obbligato al risarcimento del danno qualora si tratti di un danno «ingiusto».

Le principali **differenze tra responsabilità contrattuale** (art. 1218 c.c.) **ed extracontrattuale** (art. 2043 c.c.) sono le seguenti:

- **onere della prova**: in materia di illecito extracontrattuale spetta alla vittima, ai sensi dell'art. 2697 c.c., provare la colpa del danneggiante, mentre in tema di inadempimento spetta al debitore dimostrare, *ex art.* 1218 c.c., che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile; fanno eccezione le presunzioni di colpa poste a carico del danneggiante (ad esempio, artt. 2047, co. 1, 2048, 2050 e 2054, co. 1, c.c.);
- **costituzione in mora**: non è necessaria in materia di illecito extracontrattuale;
- **prescrizione dell'azione**: di regola, l'azione per il risarcimento di un danno da illecito extracontrattuale si prescrive in cinque anni (due anni se si tratta di danno prodotto dalla circolazione dei veicoli), mentre l'azione per il risarcimento del danno da inadempimento si prescrive, di regola, in dieci anni, anche se termini più brevi sono stabiliti per alcuni contratti (ad esempio, artt. 2948, 2949, 2950, 2951 e 2952 c.c.);
- **imputabilità del fatto dannoso**: l'incapacità incolpevole di intendere e volere esclude la responsabilità del danneggiante in materia extracontrattuale (art. 2046 c.c.), ma non rileva in ambito contrattuale;
- **solidarietà**: si presume in parti uguali nella responsabilità contrattuale (art. 1298 c.c.), mentre è distribuita in proporzione alla colpa, salvo il caso di dubbio, in ambito aquiliano (art. 2055 c.c.).

Secondo la dottrina tradizionale, l'illecito civile ruota attorno al criterio della **colpa**: la responsabilità civile è la conseguenza di una condotta colpevole, ossia della violazione consapevole e volontaria di un divieto giuridico e morale (*neminem laedere*). Pertanto, non può affermarsi la responsabilità di un soggetto se il fatto illecito è stato commesso in assenza di colpa («nessuna responsabilità senza colpa»).

All'interno di questo sistema imperniato sulla colpa si riteneva che, accanto all'illecito atipico previsto dall'art. 2043 c.c., anche gli illeciti previsti dagli artt. 2047-2054 c.c. fossero caratterizzati, nonostante la loro formulazione imperniata su una responsabilità di stampo oggettivo (o semioggettivo), dall'elemento della colpa: le ipotesi di responsabilità di cui agli artt. 2047, 2048, 2049 e 2054, co. 3, c.c. venivano fondate su una **presunzione di colpa** (*in vigilando o in eligendo*), mentre per le altre ipotesi di cui agli artt. 2050 e 2054 c.c. si parlava di un'**inversione dell'onere della prova della colpa**.

Quest'impostazione ha rivelato ben presto tutta la sua fragilità, soprattutto alla luce del progresso tecnologico-industriale, che ha comportato una proliferazione incontrollata delle occasioni di danno e la difficoltà di identificare il responsabile del danno all'interno delle moderne catene produttive. Pertanto, in tempi più recenti la dottrina ha cominciato a intendere la responsabilità civile non più come sistema repressivo che colpisce un fatto illecito colpevole, ma

come **strumento di reazione a un danno ingiusto**, ossia di riequilibrio economico del danno. Ciò che conta, si afferma, non è «punire» il colpevole, ma risarcire la vittima dell'illecito.

Occorre precisare che esistono numerose ipotesi di **responsabilità oggettiva**, nelle quali la responsabilità non si fonda su un comportamento colposo dell'agente ma sul mero nesso causale tra la condotta e l'evento lesivo.

Nel caso che qui ci occupa, la responsabilità del sorvegliante e della struttura nella quale l'incapace si trova (una scuola) va ricondotta nell'ambito della **responsabilità contrattuale**, ai sensi dell'art. 1218 c.c. e non della responsabilità *ex art.* 2047 c.c.

Infatti, l'ammissione della ragazzina nella struttura comporta la nascita di un rapporto contrattuale in virtù del quale l'istituto ha l'obbligo di predisporre l'organizzazione necessaria per vigilare adeguatamente sulla sicurezza e sull'incolumità dei ragazzi.

Tra il personale dell'istituto e i ragazzi si instaura un rapporto giuridico nell'ambito del quale il vigilante assume uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza.

Da tale inquadramento consegue che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno subito da soggetto incapace in una struttura scolastica, trova applicazione il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.: **l'attore deve provare soltanto che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto**, mentre è onere del convenuto dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a lui non imputabile (Cass. 18-7-2003, n. 11245; Cass. 3680/2011).

Istituti processuali rilevanti

Relativamente all'atto di citazione e alla procura alle liti, v. *sub* quesito n. 1.

Redazione dell'atto

TRIBUNALE DI

ATTO DI CITAZIONE

Caietta, nata a, il, c.f., residente in, alla via, n. ..., elettivamente domiciliata in, alla via, n. ..., presso lo studio dell'avv. (c.f.), che la rappresenta e difende nel presente giudizio in virtù di mandato in calce al presente atto e che, ai fini della presente procedura, chiede che le comunicazioni vengano eseguite a mezzo fax al numero e/o inviate all'indirizzo di posta elettronica

PREMESSO CHE

Caietta, in data, quando era vicina al compimento del diciottesimo anno di età, al termine delle lezioni, mentre stava per uscire dalla scuola, nel cortile dell'istituto, veniva aggredita e morsa alla gamba da un cane lasciato incustodito e che circolava liberamente all'interno dell'edificio.

L'amministrazione scolastica ha l'obbligo di garantire la sicurezza degli alunni; gli spazi frequentati dagli alunni devono essere sorvegliati e custoditi in maniera tale da garantire la sicurezza degli alunni prevedendo ogni possibile rischio, rientrando tra questi anche l'ingresso di animali abbandonati all'interno del plesso scolastico

E CONSIDERATO CHE

DIRITTO

È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che il Ministero della pubblica istruzione, in caso di danni subiti dagli alunni nel corso dell'orario scolastico, durante il quale dovrebbero essere sorvegliati dal personale della scuola, risponde in base a un duplice titolo di responsabilità.

Infatti, nel caso in cui la domanda si fondi sull'inadempimento dell'obbligo di vigilanza, il Ministero sarà responsabile a titolo contrattuale, mentre se la domanda si basa sul principio generale del *neminem laedere*, ovvero del non arrecare danno ad altri, il titolo della responsabilità sarà extracontrattuale; quindi, nel primo caso responsabilità da inadempimento, nel secondo caso responsabilità da fatto illecito.

Nel caso che qui ci occupa, possiamo affermare che l'accoglimento della domanda di iscrizione di Caietta presso l'istituto scolastico e la sua ammissione all'interno della scuola, hanno determinato l'instaurazione di un vincolo negoziale tra le parti, in conseguenza del quale sorge l'obbligo a carico dell'istituto di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità della ragazza per tutto il periodo in cui questa fruisce della prestazione scolastica, ivi rientrando certamente anche il momento di ingresso e uscita dall'edificio e di permanenza nel cortile della scuola.

La scuola, infatti, nel momento in cui accetta le iscrizioni degli alunni e mette a loro disposizione i propri locali assume l'obbligo di sorvegliare sulla sicurezza e incolumità degli alunni stessi, a ciò dovendo provvedere mediante tutto il personale a sua disposizione e, nell'obbligo di custodia e sorveglianza, rientra anche il compito di controllare che terzi estranei o, come nel nostro caso, animali incustoditi entrino nei locali della scuola, potendo questi arrecare danni agli alunni.

Dunque, trattandosi di un danno contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., l'odierna attrice deve solo dimostrare che il danno da lei subito si è verificato durante lo svolgimento delle attività scolastiche, come risulterà dalle testimonianze di e di, nonché da alcune foto scattate nell'immediatezza del fatto (doc. ...).

Tanto premesso in fatto ed in diritto, Caietta, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

CITA

Il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del suo legale rappresentante..... a comparire il giorno, ora di regolamento con prosieguo, innanzi al Tribunale di, nella nota sede, sezione e giudice designandi, con l'invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme dell'art. 166 c.p.c., nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto oppure in quella fissata dal giudice visto l'art. 168bis ultimo comma c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c. e con l'avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così disporre e provvedere:

- in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento dell'amministrazione scolastica dell'obbligo di vigilanza su Caietta;
- per l'effetto, condannare la stessa amministrazione al pagamento in favore di Caietta della somma di a titolo di risarcimento del danno contrattuale da essa subito;
- in ogni caso, condannare il convenuto al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio;
- munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

Si produce:

1. Istanza di mediazione e verbale di mancato accordo;
2.

Si indicano a testi

1.
2.

Ai fini della legge sul contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è nei limiti di euro e pertanto il contributo unificato da versare è di euro

Luogo, data

Si indica l'indirizzo di posta elettronica (o telefax) presso cui si intende ricevere avvisi:

Avv.

Atto di conferimento della procura

V. *sub* quesito n. 1.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

(V. *amplius* Simone, Codice Civile Commentato - C1, ed. 2011)

In relazione alla responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri d'arte:

- art. 2048 c.c.: *Responsabilità dell'istituto*

Opposizione agli atti esecutivi

Quesito n. 43

La Fincredit s.r.l. aveva promosso esecuzione immobiliare contro Pietro Massi, nella quale era intervenuta sia la Banca di Bergamo, per un credito di euro 43.000,00, portato da un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Brescia, sia essa stessa ricorrente per un credito di euro 18.000,00. Disposta la vendita del bene pignorato e ricavatane la somma di euro 74.000,00, era stato predisposto un progetto di distribuzione che assegnava tutto il credito alla Banca di Bergamo. La ricorrente chiedeva che venisse dichiarato che la detta Banca non aveva diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita per l'inesistenza della procura *ad litem* da parte della medesima e per l'irregolarità della notifica del suo titolo esecutivo e, infine, per esserle stato attribuito un credito superiore al dovuto. Il candidato, assunto le vesti del difensore della ricorrente, rediga il relativo atto di opposizione agli atti esecutivi.

Istituti rilevanti

Consiste nella contestazione della *regolarità formale* del *titolo esecutivo* e del *precetto* (art. 617¹ c.p.c.) e delle loro notificazioni o dei *singoli atti di esecuzione* (art. 617² c.p.c.). È finalizzata a sollevare una questione meramente processuale impugnandosi con essa il singolo atto esecutivo, di cui si sostiene l'invalidità.

La irregolarità formale è una nozione *atecnica* e *generica* comprensiva, oltre che della nullità, di tutte le ipotesi di inosservanza della previsione normativa che il legislatore non sanziona con la nullità e che non si risolvono nel difetto di requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo.

Dovendosi contestare la *mera regolarità formale*, e quindi il *come*, non già il *se* dell'esecuzione, è evidente, con riguardo alle *censure concernenti il titolo esecutivo*, che di questo non si potrà affermare la nullità o l'inesistenza, perché altrimenti si ricadrebbe nella diversa ipotesi dell'opposizione all'esecuzione (es.: si potrà far valere la mancata spedizione della sentenza in forma esecutiva, ma non anche la sua mancata sottoscrizione da parte del giudice che l'ha emessa). Riguardo, invece, alle contestazioni concernenti il *precetto*, la nozione di irregolarità formale, come è intuitivo, non si contrappone a quella di nullità ma la comprende, sicché, con il rimedio in parola, sarà possibile, far valere, del

precepto, anche le omissioni che ne determinano la nullità (es.: mancanza della data di notificazione del titolo esecutivo).

Le opposizioni riguardanti la regolarità formale del titolo e del precepto vanno proposte con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di **venti giorni** (prima della riforma del 2005 il termine era di cinque giorni) dalla notificazione del titolo esecutivo e del precepto, ovvero, iniziata l'esecuzione, con ricorso al giudice dell'esecuzione, qualora sia impossibile proporle prima. A tale termine non si applica la sospensione feriale dei termini processuali.

L'*opposizione agli atti esecutivi* è, di regola, rimessa all'iniziativa del debitore. *Di regola* — precisiamo — poiché l'ambito dei soggetti *legittimati a proporre* tale rimedio tende ad allargarsi rispetto a quello dei legittimati all'opposizione all'esecuzione, potendo ricomprendere, oltre al *debitore* (o al *terzo*) assoggettato all'esecuzione, anche *tutti i destinatari* dei singoli atti che abbiano interesse a rimuoverli, compresi quelli che nel processo esecutivo svolgono un ruolo marginale (MANDRIOLI).

Ad esempio, la legittimazione in parola viene riconosciuta al terzo che detiene cose del debitore delle quali quest'ultimo possa direttamente disporre e che l'art. 513³ c.p.c. dichiara pignorabili previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione o, ancora, al creditore con riguardo all'ordinanza di conversione del pignoramento (Cass. n. 1750/1970). È necessario, peraltro, che la irregolarità fatta valere abbia leso un interesse dell'opponente (Cass. n. 1054/77). Invece, è considerata inammissibile, l'opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore lamenti un vizio formale verificatosi prima della vendita e proposta dopo che la vendita sia già stata effettuata (Cass. 12732/2007).

La legittimazione *passiva* spetta, naturalmente, alla parte istante, anche se nel giudizio di opposizione sono litisconsorti necessari anche i creditori intervenuti e tutti gli interessati, come, ad esempio, il terzo nel pignoramento presso terzi (Cass. n. 5146/91; n. 2423/90).

Più precisamente, *quando il processo esecutivo non è ancora iniziato*, l'opposizione — che in tal caso non può che riguardare la regolarità formale del titolo esecutivo o del precepto — va proposta, *entro 20 giorni* dalla notificazione del provvedimento o dell'atto impugnato, con *citazione* innanzi al giudice del luogo dell'esecuzione, se questo è indicato nel precepto, o, in caso diverso, al giudice del luogo nel quale il precepto è stato notificato (comb. disp. artt. 480³-617¹ c.p.c.).

Le opposizioni concernenti la regolarità formale del titolo esecutivo e del precepto, che non sia stato possibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione, e quelle relative alla loro notificazione e ai singoli atti di esecuzione si propongono, invece, con *ricorso* al giudice dell'esecuzione, *nel termine perentorio di 20 giorni* dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precepto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti (art. 617² c.p.c.). La competenza del giudice dell'esecuzione è *funzionale* e, in quanto tale, inderogabile.

In merito al momento della conoscenza dell'atto dell'esecuzione, da ultimo, la Suprema Corte (Cass. 6186/2009) ha statuito che ogni volta che l'attività esecutiva si estrinseca in un provvedimento e questo è noto in via legale alla par-

te, la parte coinvolta nell'esecuzione, essendo onerata di controllare la legittimità del provvedimento e, quindi, gli eventuali vizi dell'attività pregressa che possano essere ridonati in illegittimità dell'atto stesso, si trova nella situazione di chi è tenuto a conoscerli, a meno che vi sia una qualche situazione che ne impedisce la percezione.

La sentenza che definisce il giudizio di opposizione agli atti esecutivi *non è impugnabile* (art. 618²⁻³ c.p.c.). La giurisprudenza, tuttavia, ne ammette pacificamente la ricorribilità per cassazione, *ex art.* 111 Cost. e l'impugnazione a mezzo regolamento di competenza.

La decisione, se di accoglimento, si sostanzierà nella declaratoria di invalidità dell'atto impugnato e degli atti successivi che ne sono dipendenti. Tale declaratoria non ha però effetto nei confronti dei terzi acquirenti (o assegnatari), salvo il caso di collusione con il creditore procedente (art. 2929 c.c.).

Si segnala che la L. 18-6-2009, n. 69 (*Riforma processo civile 2009*) è intervenuta anche sull'art. 624 c.p.c., con applicabilità ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore (4-7-2009). Pertanto, in tema di effetti della sospensione all'esecuzione nel caso in cui sia stata proposta opposizione all'esecuzione stessa, il novellato comma tre della norma citata dispone che se la sospensione del processo è disposta per gravi motivi e non è reclamata ovvero è disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che la ha fissata dispone con ordinanza (reclamabile da parte del debitore, del creditore pignorante e dei creditori intervenuti) l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di una cauzione e fatti salvi gli atti compiuti, ferma restando la possibilità di promuovere il giudizio di merito per ogni altro eventuale interessato.

L'ordinanza che dichiara l'estinzione deve anche contenere l'ordine del giudice di cancellare la trascrizione del pignoramento e deve provvedere sulle spese.

L'ordinanza citata non è invocabile in altro procedimento. Il quarto comma, come riformulato, poi, estende l'applicazione di questa nuova disciplina anche ai casi di sospensione del processo per opposizione agli atti esecutivi.

Redazione dell'Atto

TRIBUNALE DI BRESCIA

CITAZIONE IN OPPOSIZIONE
AGLI ATTI ESECUTIVI *EX ART.* 617 C.P.C.

Istante la Fincredit s.r.l., P.I., con sede in Brescia, alla via Milano n. 33 ed, ai fini della presente procedura, ivi elettivamente domiciliata, alla via Napoli n. 55, presso lo studio dell'avv. Paolo Neri, c.f., dal quale è rappresentata, assistita e difesa in virtù di procura in calce al presente atto.

PREMESSA

- A) Con ricorso depositato il 15-12-2002, la Fincredit s.r.l. aveva promosso esecuzione immobiliare contro Pietro Massi.
- B) Nella procedura era intervenuta sia la Banca di Bergamo, per un credito di euro 43.000,00, portato da un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Brescia, sia essa ricorrente per un credito di euro 18.000,00.
- C) Disposta la vendita del bene pignorato e ricavata la somma di euro 74.000,00, era stato predisposto un progetto di distribuzione che assegnava tutto il ricavato alla Banca di Bergamo.

Tanto premesso e rilevato, l'istante, come innanzi rappresentata, assistita, difesa e domiciliata, spiega formale

OPPOSIZIONE

al progetto di distribuzione della somma ricavata disposto dal tribunale di Brescia in data 3-6-2007

CITA

la Banca di Bergamo, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Bosco, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Brescia, alla piazza Garibaldi n. 111 a comparire innanzi il tribunale di Brescia, il giorno 10-10-2007, ora del regolamento, sezione e G.I. a designarsi, con invito a costituirsi in cancelleria nel termine di venti giorni prima dell'udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. ed espressa avvertenza che in mancanza di tempestiva rituale costituzione, nei termini indicati, incorrerà nelle preclusioni e decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., ovvero, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua contumacia per sentir accogliere dall'adita Giustizia le seguenti

CONCLUSIONI

- in via preliminare:
 - dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
- nel merito e in accoglimento alla medesima:
 - dichiarare che la banca di Bergamo non aveva diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata per i seguenti motivi:
 - a) inesistenza della procura ad litem da parte della medesima;
 - b) irregolarità della notifica del suo titolo esecutivo;
 - dichiarare, inoltre, che al detto istituto è stato attribuito un credito per capitale ed interessi notevolmente superiore al dovuto;
 - assegnare ad essa ricorrente la somma spettante o, comunque, l'importo ritenuto dovuto e, in subordine
 - determinare il credito effettivamente spettante alla Banca di Bergamo.

Con riserva di mutare, emendare e/o integrare la domanda a seguito dell'esame del comportamento processuale del convenuto.

Si indicano l'indirizzo di posta elettronica e il numero di fax presso cui si intende ricevere avvisi:

FAX

PEC

Brescia, 10-6-2007

Avv. Paolo Neri

Formula del mandato

V. *sub* quesito n. 1.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

(V. *amplius* SIMONE, Codice di Procedura Civile Commentato, C2, ed. 2011)

In relazione alla forma dell'opposizione:

- art. 617 c.p.c.: *Competenza, Legittimazione, Fattispecie*

In relazione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione:

- art. 618 c.p.c.: *Impugnazione*